

A V V I S O

DEPOSITI “DORMIENTI”

Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti):

- i depositi, effettuati presso gli intermediari (banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, ecc.);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione **ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a cento euro;

sono considerati “dormienti”.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”

Anche i rapporti di **deposito al portatore (rappresentati, ad esempio, da libretti al portatore)**, il cui saldo sia superiore cento euro e che **non risultino movimentati da oltre dieci anni**, sono assoggettati alla disciplina dei depositi “dormienti” (CFR elenco allegato).

Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Rivarolo Mantovano, lì 15 Febbraio 2008

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO
CREDITOCOOPERATIVO



Società Cooperativa - Sede e Direzione in 46017 Rivarolo Mantovano (MN) Via Mazzini n.33
Telefono 0376-957057 Fax 0376-959266 - e-mail segreteria@rivarolo.bcc.it, - Codice fiscale / Partita I.V.A.
00191230200 – ABI 08770-0 – Tribunale di Mantova n.110 Reg. Soc. – C.C.I.A.A. Mantova 15485

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Iscritta all'Albo Cooperative al n. A159251



**ELENCO DEI RAPPORTI AL PORTATORE PER I QUALI SI SONO VERIFICATE
LE CONDIZIONI DI “DORMIENZA” ENTRO IL 17 AGOSTO 2007**

Libretti al portatore

1) n. 0021/012117	16) n. 0021/034038	31) n. 0021/034905
2) n. 0021/012238	17) n. 0021/034151	32) n. 0021/035262
3) n. 0021/012704	18) n. 0021/034208	33) n. 0021/035354
4) n. 0021/012975	19) n. 0021/034226	34) n. 0021/035639
5) n. 0021/012976	20) n. 0021/034324	35) n. 0021/035987
6) n. 0021/020484	21) n. 0021/034416	36) n. 0021/036014
7) n. 0021/020753	22) n. 0021/034537	37) n. 0021/036015
8) n. 0021/021399	23) n. 0021/034590	38) n. 0021/036016
9) n. 0021/021697	24) n. 0021/034621	39) n. 0021/036017
10) n. 0021/021837	25) n. 0021/034698	40) n. 0021/036034
11) n. 0021/021915	26) n. 0021/034712	41) n. 0021/036035
12) n. 0021/023001	27) n. 0021/034735	42) n. 0021/036121
13) n. 0021/023996	28) n. 0021/034799	43) n. 0021/040158
14) n. 0021/031275	29) n. 0021/034809	44) n. 0021/040856
15) n. 0021/032716	30) n. 0021/034844	45) n. 0021/090113
		46) n. 0021/010001

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della Banca di individuare gli attuali titolari di tali rapporti**, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della Banca, **entro 180 giorni dall'affissione del presente elenco**, i relativi titoli rappresentativi, disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione.

Si fa presente che, in mancanza di disposizioni entro il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Rivarolo Mantovano, 15 Febbraio 2008

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI
RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA)
CREDITO COOPERATIVO

